

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 184 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

l'articolo 1, commi 639 e s.s della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 04 agosto 2014 è stato approvato il vigente regolamento per la disciplina della TARI modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09 marzo 2020 e n. 61 del 28 settembre 2020;

il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 851/2018 sull'economia circolare, ha revisionato sotto vari profili il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA). In particolare è stato riformulato l'articolo 198 TUA (dall'articolo 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed intervenendo:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Il citato D.Lgs n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, come previsto dall'art. 6, comma 5, "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Si rende dunque indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies del Codice Ambientale.
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree

industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma, 4 bis, nell'art. 6 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: infatti a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto adeguato l'art. 15 del regolamento vigente in quanto la fattispecie è disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

Si ricorda poi che l'articolo 1 comma 660 della L. 147/2013 prevede che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Tali strumenti agevolativi consentono nell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, di mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e possono alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche investite dalle misure emergenziali prolungate patiscono inevitabilmente e considerevolmente;

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 2019 ed i riflessi della stessa sulle attività economiche in genere, per l'annualità di competenza 2021 vengono introdotte riduzioni tariffarie, ex art. 1 comma 660 della Legge n.147 del 2013, tanto sulla quota fissa quanto sulla quota variabile, per tutte le categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, in considerazione sia della sospensione parziale o totale dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali e regionali sia della contrazione collettiva e generalizzata nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Ciò in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga;

Le riduzioni tari previste all'art. 6 ter dell'allegato regolamento, per le utenze non domestiche per l'anno 2021 sono state determinate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 del d.l. 25 maggio 2021 n.73, sulla base delle assegnazioni stimate da IFEL in un importo pari ad euro 3.153.000 circa. ". In tal modo è rispettato il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed è possibile evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

Visto inoltre l'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari – articolo 1 comma 688- che dispone: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)".

Preso atto che l'articolo 13, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI) prevede: " Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione con delibera consiliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 10 dicembre".

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2021 con la quale sono state differite le prime due scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2021 come di seguito indicato:

- scadenza della prima rata al 30 giugno 2021
- scadenza della seconda rata al 15 settembre 2021
- mantenendo invariata la scadenza della terza al 10 dicembre 2021.

Preso atto che l'adeguamento alla nuova normativa sopra richiamata del D.Lgs 116/2020 e la determinazione dell'impatto sul gettito hanno reso necessario differire ulteriormente, per le sole utenze non domestiche, la scadenza della prima rata che si propone di fissare al 31 luglio;

Dato atto che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021 che prevede per il solo anno 2021 la possibilità per i comuni di approvare le tariffe, sulla base del PEF, ed i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021; è altresì previsto che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione (come avviene per il comune di Padova) il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare come in premessa specificato le modifiche e le integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI) come riportate nel quadro sinottico (Allegato n. 1);
2. di dare atto pertanto che il testo del "Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
3. di differire, per le ragioni indicate in premessa, la scadenza di versamento della prima rata TARI utenze non domestiche dell'anno 2021 al 31 luglio 2021;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
5. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/06/2021

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 nonché gli stanziamenti previsti per la concessione di agevolazioni tariffarie e l'avanzo specifico si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

22/06/2021

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/06/2021

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime con verbale n. 132 del 24/06/2021 parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

24/06/2021

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Pellizzari, Tiso e Ferro; replica l'Assessore Bressa.

Nel corso della discussione **entra** la Consigliera Sodero ed **esce** il Sindaco – presenti n. 28 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta l'unanimità di voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta l'unanimità di voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

